

Interventi per la promozione e la disciplina delle attività motorie

TITOLO I

FINALITA' E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La Regione Toscana promuove lo sviluppo, il coordinamento e la qualificazione della pratica sportiva e delle attività motorie - ricreative al fine di:

- a) concorrere allo sviluppo integrale della persona anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa;
- b) contribuire al raggiungimento e al mantenimento di condizioni psico - fisiche ottimali.

2. Per il perseguimento di tali finalità la Regione favorisce:

- a) la diffusione della pratica sportiva e delle attività motorie - ricreative rivolte alla generalità dei cittadini, con attenzione anche ai soggetti portatori di handicap;
- b) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo sportivo, in attuazione delle finalità individuate con la LR 9/4/1990 n. 36;
- c) la realizzazione di un sistema regionale uniformemente diffuso di impianti e attrezzature sportive ad uso collettivo;
- d) i rapporti di collaborazione con gli enti di promozione sportiva, il CONI e le Federazioni sportive, gli organi scolastici, le Forze armate e ogni altro organismo e istituzione che svolge attività nel settore disciplinato dalla presente legge;
- e) la formazione degli operatori sportivi per una migliore qualificazione dell'offerta dei servizi e delle attività sportive e motorie - ricreative, anche a tutela dei cittadini utenti;
- f) il consolidamento e l'incremento della presenza femminile nella attività sportiva, sostenendo specifiche iniziative promosse allo scopo.

3. A tal fine eroga finanziamenti a soggetti pubblici e privati nel quadro degli obiettivi specifici e secondo le indicazioni poste dal programma regionale di cui all'art. 2.

ARTICOLO 2

(Programma regionale. Contenuti)

1. Il programma regionale degli interventi per la promozione

delle attività sportive e' strumento di attuazione del programma regionale di sviluppo ed ha validita' temporale pari a quella del bilancio pluriennale della Regione, assumendo come riferimento finanziario le disponibilita' recate da tale bilancio.

2. Il programma regionale stabilisce:

- a) gli obiettivi qualitativi e quantitativi articolati territorialmente da perseguire nel settore degli impianti e delle attrezzature sportive;
- b) le priorit  settoriali e territoriali di intervento per le attivita' sportive e motorio - ricreative, anche in riferimento alla tipologia dei praticanti;
- c) le modalita' e i contenuti per la richiesta di finanziamenti, la tipologia, l'importo massimo della spesa ammissibile a contributo, la misura nonche' la destinazione degli interventi finanziari, anche in modo differenziato secondo la natura giuridica dei soggetti richiedenti;
- d) le modalita' ed i termini per l'erogazione del finanziamento;
- e) le modalita' del controllo nell'utilizzazione dei finanziamenti;
- f) le modalita' di concessione della fideiussione regionale di cui all'art. 8;
- g) le fattispecie di diversa utilizzazione dei finanziamenti comportanti la revoca degli stessi e le procedure per il recupero di quanto gia' erogato.

3. Al programma sono allegati una relazione con la verifica dei risultati e il consuntivo dei finanziamenti erogati nell'ultimo esercizio finanziario.

ARTICOLO 3

(Programma regionale. Procedure)

1. Il programma regionale e' soggetto ad approvazione annuale. Le disposizioni approvate gli anni precedenti e non modificate, si intendono rinnovate con l'efficacia pluriennale di cui al primo comma dell'art. 2.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport, elabora uno schema di programma e lo trasmette alle Province entro il 31 luglio. Le Province devono far pervenire il loro parere entro il termine perentorio del successivo 30 settembre.

3. La Giunta regionale definisce la proposta di programma e la trasmette, entro il 31 ottobre, con allegati i pareri espressi dalle Province, al Consiglio regionale che l'approva entro il successivo 15 dicembre.

ARTICOLO 4

(Consulta regionale per lo sport)

1. E' istituita la Consulta regionale per lo sport, organo consultivo e di proposta alla Giunta regionale nella materia di cui alla presente legge.

2. La Consulta, presieduta dal competente assessore regionale, e' composta da:

- a) i Presidenti, o loro delegati, delle Province;
- b) cinque sindaci, o loro delegati, designati dalla sezione regionale toscana dell'ANCI;
- c) il delegato regionale del CONI;
- d) cinque rappresentanti delle federazioni sportive nazionali designati dal Consiglio regionale del CONI;
- e) cinque rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, designati congiuntamente dai competenti organismi regionali;
- f) il sovrintendente regionale scolastico o un suo delegato;
- g) un rappresentante della Regione militare tosco - emiliana;
- h) un rappresentante designato congiuntamente dai comitati per lo sport universitario, istituiti, ai sensi della L. 28/6/1977 n. 394, presso le universita' ed istituti universitari toscani;
- i) un rappresentante designato congiuntamente dai comitati regionali delle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- l) un rappresentante dell'ISEF di Firenze;
- m) un rappresentante della delegazione regionale del CAI regionale;
- n) cinque esperti nelle discipline relative all'assetto del territorio, all'impiantistica sportiva, alla medicina sportiva, ai problemi socio - sanitari e pedagogici designati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. La Consulta e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale che accerta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione. La Consulta resta in carica fino al termine della legislatura regionale in cui e' avvenuta la nomina.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale della legislatura e comunque non appena sia stata designata la meta' dei suoi componenti. In tal caso la Consulta e' validamente costituita per lo svolgimento dei suoi compiti. La prima riunione ha luogo non oltre 30 giorni dall'emanazione del decreto di nomina.

5. Ogni organismo rappresentato nella Consulta puo' sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con Decreto, alla sostituzione.

6. Il membro della Consulta che non sia intervenuto, senza

giustificato motivo, a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

7. La decadenza e' pronunciata con decreto dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Consulta che promuove altresì le procedure per la sostituzione.

8. Le riunioni della Consulta sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. La convocazione e' obbligatoria entro 15 giorni dalla richiesta effettuata da almeno un terzo dei membri con indicazione degli argomenti da discutere.

9. La segreteria della Consulta e' assicurata dal competente servizio della struttura del Centro direzionale regionale.

10. La Consulta puo' articolarsi in gruppi di lavoro permanenti o temporanei per specifici argomenti.

11. Le convocazioni delle riunioni ed i pareri espressi dalla Consulta sono trasmessi anche al Consiglio regionale.

12. Ai membri della Consulta e' attribuito, per ogni giorno di seduta della Consulta e dei gruppi di lavoro per un massimo di 12 sedute all'anno, un gettone di presenza di L. 50.000 nonche' l'indennita' di missione e il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e secondo le modalita' previste per i dirigenti regionali.

ARTICOLO 5

(Quadro di riferimento dello sport: raccolta dati)

1. la Giunta regionale realizza ai fini della programmazione, utilizzando le proprie strutture ed anche in collaborazione con il CONI, un'attivita' permanente di osservazione e di analisi dello sport in Toscana mediante la raccolta e l'aggiornamento di tutti i dati e le notizie relative agli impianti, alle associazioni ed al numero dei praticanti.

2. A tal fine i soggetti pubblici e privati interessati dalla presente legge devono provvedere a fornire alla Giunta regionale i dati e le notizie che saranno loro periodicamente richiesti.

3. I soggetti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di contributo di cui alla presente legge, non hanno ottemperato all'invio dei dati e delle notizie loro richieste sono esclusi dal piano annuale degli interventi di cui al successivo art. 7.

TITOLO II

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 6

(Interventi finanziabili)

1. Possono essere ammessi al contributo regionale, in quanto rispondenti alle indicazioni del programma regionale per lo sport, gli interventi concernenti gli impianti ed attrezzature sportive, nonché quelli concernenti attività sportive e motorio - ricreative, proposti da enti locali, società sportive e loro strutture associative e da altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro.

2. In relazione agli interventi nel settore dell'impiantistica sportiva, la Regione finanzia, con le modalità e nei limiti stabiliti dal programma di cui all'art. 2, progetti mediante contributi in conto interessi e/o in conto capitale in materia tale che in entrambi i casi sia garantita la partecipazione finanziaria del soggetto beneficiario. I contributi in conto interessi non possono superare il 70% del tasso di interesse, mentre i contributi in conto capitale non possono superare il 60% della spesa riconosciuta ammissibile.

3. La Regione, ad integrazione dei contributi di cui al precedente comma, può stipulare con istituti di credito autorizzati convenzioni che prevedono la concessione di mutui a tasso agevolato per la costruzione o l'ampliamento e la trasformazione di impianti, nonché delle attrezzature relative, aventi le caratteristiche di cui al programma regionale.

4. Le domande concernenti gli impianti sportivi devono essere accompagnate dal parere del Comune territorialmente competente circa l'utilità dell'intervento e dalla certificazione che l'area prescelta è destinata a impianti sportivi negli strumenti urbanistici vigenti.

5. La Regione nel settore delle attività sportive in particolare interviene a sostegno di società sportive, attraverso le loro strutture associative, che, al fine di garantire una formazione ed una assistenza qualificata in ordine alla corretta preparazione fisica e psicologica dei propri atleti, si avvalgono di personale diplomato ISEF o di docenti o di maestri nazionali CONI.

6. La regione interviene anche a sostegno della realizzazione sul territorio di manifestazioni e competizioni di livello nazionale ed internazionale aventi particolare importanza per la promozione della pratica sportiva in Toscana. Tali finanziamenti non possono superare complessivamente 1/5 dello stanziamento disponibile per la promozione delle attività sportive.

7. La Regione promuove inoltre convegni, studi, ricerche e progetti sperimentali nelle materie oggetto della presente legge, anche in collaborazione con università, istituti di ricerca

pubblici o privati, CONI, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

8. I destinatari dei contributi di cui al primo comma sono obbligati a mantenere per dieci anni i requisiti soggettivi e la destinazione d'uso degli impianti in relazione ai quali sono erogati i contributi stessi. Ove requisiti e destinazione vengano meno, la Giunta regionale procede alla revoca e al recupero del contributo erogato.

ARTICOLO 7

(Piano annuale degli interventi)

1. Le domande di contributo per gli impianti e le attrezzature sportive sono presentate entro il 28 febbraio di ogni anno alla Giunta regionale e in copia alla Provincia territorialmente competente; le domande per gli altri interventi sono presentate alla Giunta regionale entro il 28 febbraio.

2. le Province valutano la conformita' delle domande di finanziamento per gli impianti sportivi con le indicazioni del programma regionale di cui all'art. 2 e redigono una proposta di graduatoria delle domande stesse che trasmettono entro il termine perentorio del 15 aprile alla Giunta regionale.

3. la Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, nonche' delle proposte trasmesse dalle Province entro il termine perentorio di cui al comma 2, elabora la proposta di piano annuale degli interventi e la trasmette entro il 31 maggio al Consiglio regionale che l'approva entro il successivo 15 luglio.

ARTICOLO 8

(Fidejussione regionale)

1. I finanziamenti degli impianti e delle attrezzature sportive richiesti ad istituti di credito da soggetti ammessi ai benefici della presente legge possono essere garantiti, nel capitale e negli interessi, da fidejussione regionale.

2. Tale fidejussione e' subordinata alle seguenti condizioni:

- a) i soggetti pubblici richiedenti devono dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili e precisare come intendono assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento;
- b) i soggetti privati richiedenti devono essere titolari di personalita' giuridica; devono altresì dimostrare la situazione economico - patrimoniale degli ultimi tre esercizi sulla base dei bilanci approvati dal Collegio Sindacale; devono inoltre indicare le modalita' con le quali intendano assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento.

3. La Giunta regionale puo' stipulare con idonei istituti di

credito convenzioni dirette a predeterminare e assicurare alle migliori condizioni le modalita' dei finanziamenti e della garanzia fideiussoria.

4. Ai fini della concessione della garanzia fidejussoria la Regione si riserva di richiedere titoli legittimi di prelazione.

ARTICOLO 9

(Procedure in materia urbanistica)

1. Le varianti ai piani regolatori generali dei Comuni volte ad adeguare gli standards urbanistici di cui al DM 2/4/1968, n. 1444, eventualmente necessarie ai fine di consentire la realizzazione degli impianti sportivi per quanto disposto dall'art. 9 della LR 31/12/1984, n. 74, sono adottate con le procedure di cui al terzo comma art. 10 della medesima legge nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi; nel caso in cui le opere ricadano su aree destinate a pubblici servizi si applica quanto disposto dal quarto comma del medesimo art. 10 della citata legge regionale n. 74/84, fermo restando il disposto dell'art. 1, quarto comma della L. 3/1/1978, n. 1, in quanto applicabile.

2. Gli impianti e le attrezzature sportive da realizzare con i contributi di cui alla presente legge anche da parte di privati sono da considerare opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 9, lettera F della legge 28/1/1977, n. 10 e quindi esenti dal contributo di cui all'art. 3, della stessa legge.

ARTICOLO 10

(Sport e scuola)

1. I Comuni e le Province stipulano convenzioni con le autorità scolastiche per l'utilizzazione degli impianti sportivi scolastici, ai sensi dell'art. 12 della L. 4 agosto 1977 n. 517. Tali convenzioni stabiliscono anche le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, gli oneri a carico dell'ente locale per il personale, le pulizie e l'impiego dei servizi strumentali, nonché le modalita' di accertamento dei danni eventualmente subiti dai beni della scuola.

2. I Comuni e le Province coadiuvano i Provveditorati agli Studi e i singoli istituti scolastici per il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell'educazione fisica e sportiva, in particolare consentendo l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilita', ed agevolando l'utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o gestori delle predette strutture private.

3. Gli impianti sportivi scolastici, fatte salve le esigenze didattiche, sono posti a disposizione della comunità locale ed in particolare delle associazioni sportive. La temporanea concessione è disposta dal Comune o dalla Provincia competenti, secondo le norme di cui all'art. 12 della L. 4 agosto 1977 n. 517. L'ente locale concedente provvede alla conduzione e alla custodia degli impianti e degli attrezzi durante l'uso extrascolastico, eventualmente adottando misure idonee alla responsabilizzazione nella gestione delle associazioni sportive concessionarie.

4. I Comuni stipulano convenzioni con le università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà, o comunque in uso alle università stesse, da parte della comunità locale ed in particolare delle associazioni sportive.

5. Le convenzioni di cui al comma precedente disciplinano contestualmente le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 13 della LR 14/6/1989 n. 37 concernente gli interventi per il diritto allo studio universitario.

ARTICOLO 11

(Sport e forze armate)

1. Al fine di favorire la pratica sportiva del personale delle forze armate operante nel territorio regionale, la Regione Toscana stipula con il Comando della Regione militare tosco-emiliana un protocollo d'intesa concernente l'utilizzazione delle strutture sportive di proprietà o in uso agli enti locali e degli impianti di altri soggetti realizzati con i finanziamenti di cui alla presente legge, nonché ogni altra utile forma di collaborazione.

2. Il protocollo prevede contestualmente l'utilizzazione da parte della comunità locale degli impianti sportivi militari.

3. I Comuni, sulla base del protocollo d'intesa, stipulano convenzioni con i componenti organi militari per disciplinare l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 12

(Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motorio - ricreative e relativa autorizzazione)

1. La Regione, con il regolamento di cui all'art. 13, stabilisce, avvalendosi della consulenza tecnica del CONI e degli altri organi competenti, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza che devono avere gli impianti e le attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle norme approvate dalle

Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI Sono esclusi: a) le palestre e gli impianti sportivi scolastici, b) gli spazi di verde attrezzato identificabili quali opere di urbanizzazione secondaria, c) gli ambienti inseriti in impianti sportivi e utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività sportiva ivi svolta.

2. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico - sanitari al regolamento regionale.

Fino a tale adeguamento, i Comuni, ai fini delle funzioni di cui al seguente terzo, quarto, quinto e sesto comma del presente articolo, applicano direttamente

le norme del regolamento regionale stesso.

3. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, anche se già operanti, sono subordinati, nei termini e nei tempi disciplinati con il regolamento di cui al successivo art. 13, ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento dei seguenti requisiti:

- a) conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento di cui all'art. 13;
- b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;
- c) utilizzazione e presenza costante di istruttori provvisti di diploma ISEF;
- d) utilizzazione di un responsabile sanitario.

L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare le attività e le attrezzature consentite, nonché il numero massimo ammissibile di praticanti compresenti nell'impianto.

4. L'autorizzazione è sospesa e revocata nei casi stabiliti dal regolamento stesso e quando vengano meno i requisiti del precedente comma 3.

5. Chiunque gestisca un impianto di cui al comma 1 senza autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 12.000.000 oltre che alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria è da L. 3.000.000 a L. 18.000.000.

6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e l'applicazione delle relative sanzioni sono di competenza dei Comuni che l'esercitano in conformità alla legge 24/11/1981 n. 689, introitandone i relativi proventi.

ARTICOLO 13

(Regolamento di attuazione)

1. Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne approva il regolamento di attuazione.

2. Il regolamento disciplina tra l'altro:

- a) i requisiti degli impianti ed attrezzature di cui all'art. 12;
- b) le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 12;
- c) le fattispecie legittimanti la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 12.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 14 (Istruttori)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 12, 3 comma, a domanda, possono essere utilizzati come istruttori, previo superamento di apposito esame e a seguito di frequenza di corsi di preparazione organizzati dalla Regione in collaborazione con enti ed istituti qualificati, gli operatori che hanno prestato attivita' documentata di istruttori per almeno 18 mesi negli anni dal 1987 al 1992 presso impianti soggetti ad autorizzazione.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' di accertamento dei requisiti per l'ammissione ai corsi di preparazione, nonche' la durata, le materie di insegnamento e le caratteristiche degli esami.

3. Negli impianti gia' in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad essere utilizzati gli istruttori in servizio alla data stessa fino al completamento delle operazioni relative ai corsi di preparazione di cui al comma 1.

ARTICOLO 15 (Impianti)

1. Gli impianti di cui all'art. 12 gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi alle prescrizioni del regolamento di cui all'art. 13 entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Per gli impianti il cui esercizio inizi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ma per i quali entro la medesima data sia gia' stata ottenuta la relativa concessione edilizia, si applica il primo comma del presente

articolo.

3. I titolari degli impianti di cui al primo comma devono presentare al Comune domanda di autorizzazione provvisoria entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in attesa dell'autorizzazione.

I titolari degli impianti di cui al secondo comma devono presentare domanda di autorizzazione provvisoria entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio dell'impianto.

ARTICOLO 16

(Interventi finanziari per il 1992)

1. Per l'anno 1992 le domande di contributo relative agli interventi di cui all'art. 6 devono essere presentate alla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l'approvazione, il piano di assegnazione dei contributi, predisposto in base ai criteri stabiliti nell'allegato A della presente legge.

3. Limitatamente alle domande di cui al primo comma non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 6, quarto comma, e 7.

ARTICOLO 17

(Interventi finanziari per il 1993)

1. Il programma regionale relativo agli interventi finanziari da effettuarsi nel 1993 e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 Dicembre 1992. Non si applica l'art. 3, secondo e terzo comma.

2. I termini di presentazione delle domande di contributo di cui al primo comma dell'art. 7 sono prorogati al 31 marzo.

3. Il termine di cui all'art. 7, secondo comma, e' prorogato al 15 maggio.

4. La data di trasmissione della proposta di piano annuale da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale e' prorogata al 30 Giugno.

ARTICOLO 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione dell'art. 4, decorrenti dall'anno 1992, si fa fronte da tale anno e per gli anni seguenti con legge di bilancio, utilizzando allo scopo la dotazione iscritta sul Capitolo 720 del bilancio 1992.

2. Agli altri oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione del bilancio 1992 da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa:

Spesa in diminuzione

Cap. 50000

Fondo globale per il finanziamento di spese
per l'adempimento di funzioni normali L. 300.000.000

Cap. 50060

Fondo globale per il finanziamento di spese
per gli ulteriori programmi di sviluppo L. 1.000.000.000

Totale L. 1.300.000.000

Spesa di nuova istituzione

Cap. 16730

Finanziamento degli interventi di parte
corrente per la promozione e disciplina
dello sport e delle attività motorie (LR
...) L. 300.000.000

Cap. 16735

Finanziamento degli interventi in conto
capitale per la realizzazione degli
impianti e delle attrezzature sportive (LR
...) pm.

Cap. 16740

Finanziamento degli interventi in conto
interessi per la realizzazione degli
impianti e delle attrezzature sportive (LR
...) L. 950.000.000

OMISSIS

Cap. 16745

Fondo per la garanzia fidejussoria
regionale relativa ai finanziamenti degli
impianti ed attrezzature di cui all'art. 8
della LR ... L. 50.000.000

3. Agli oneri derivanti negli esercizi successivi dalla presente legge si provvede con la Legge di Bilancio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 19

(Adeguamento alla LR 9 giugno 1992, n. 26)

Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina relativa alle procedure e agli strumenti di attuazione del PRS di cui agli artt. 2, 3, 6 e 7, viene adeguata a quella prevista dalla LR 9 giugno 1992, n. 26.

ARTICOLO 20

(Abrogazione)

1. la LR 24 aprile 1975 n. 33 e successive modificazioni, concernente la promozione dello sport a carattere sociale, e' abrogata.

2. Restano salve le obbligazioni di spesa gia' contratte, in esecuzione della LR 24 aprile 1975 n. 33 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La legge di bilancio e' pertanto autorizzata, ogni anno, ad iscrivere in bilancio gli appositi stanziamenti necessari fino all'estinzione delle obbligazioni di cui al 2o comma.

Allegato A

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 1992

I) Promozione della pratica motorio - sportiva nella fascia di eta' dai 3 ai 14 anni con le seguenti priorit :

- progetti concordati con le istituzioni scolastiche;
 - avviamento allo sport mediante attivita' corsuali a carattere multi - disciplinare.
2. Promozione dell'attivita' sportiva a favore di soggetti portatori di handicap.
 3. Avviamento dei giovani verso discipline sportive a basso o nullo utilizzo di impianti sportivi.
 4. Sostegno delle attivita' sportive svolte in aree particolarmente svantaggiate.
 5. Promozione delle manifestazioni e competizioni sportive previste dall'art. 6 della presente legge.
 6. Promozione delle iniziative e delle attivita' rivolte al consolidamento e all'incremento della presenza femminile nell'attivita' sportiva.

II) Criteri per i contributi relativi agli impianti

1. Gli Enti locali, le istituzioni, le associazioni sportive e le loro strutture associative possono inoltrare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda in carta libera intestata al Presidente della Giunta regionale per ottenere contributi nel pagamento degli interessi per la realizzazione, il recupero ed il miglioramento degli impianti sportivi e delle relative strutture e servizi.

Le domande di concessione di contributo devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da:

- la relazione tecnico illustrativa sull'utilità, le caratteristiche e le modalità di esecuzione dell'opera da finanziare;
- il progetto di massima dell'opera da realizzare;
- la perizia di massima con la indicazione della possibilità di attuare l'opera in lotti funzionali;
- la deliberazione di ricorso all'erogazione di mutuo;
- il motivato parere espresso dal Comune di competenza circa l'utilità dell'intervento e la sua compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.

2. Ai fini della concessione del contributo regionale si terrà conto:

- della rispondenza alle reali esigenze sportive del territorio, anche con riferimento alle vocazioni turistiche del territorio stesso;
- del fattore di economicità con riferimento al rapporto costi/benefici;
- della gestibilità degli impianti e dei risparmi energetici;
- dell'adeguamento alle normative di igiene e sicurezza ed alla eliminazione delle barriere architettoniche;
- del riequilibrio tipologico delle discipline sportive;
- del completamento di impianti.

3. Ai sensi dell'art. 56 del DPR 24/7/1977, n. 616, la Regione si avvale, per la istruttoria delle domande relative agli impianti ed alle attrezzature sportive, della consulenza tecnica del CONI.

4. L'importo massimo ammissibile per il contributo in conto interessi è di Lire 2.500 milioni.

5. Al fine di incentivare anche da parte dei beneficiari economie di spesa si prevede la compartecipazione degli stessi al sostegno del costo ad ulteriore prova della necessità delle opere da realizzare.

In particolare:

- gli interventi di adeguamento alle norme per il superamento

- delle barriere architettoniche e per l'adeguamento alle norme di sicurezza saranno assistiti dal contributo del 2,5%
- gli interventi di riuso, di completamento di impianti e finalizzati al pieno uso degli stessi, saranno assistiti da contributo del 2,00%
 - i nuovi interventi saranno assistiti dal contributo dell'1,50%.

Gli interventi sono graduati per scaglioni in via decrescente come previsto dalla tabella che segue:

COSTO IN MILIONI	MODALITA' FINANZIAMENTO SU MASSIMO	FINANZIAMENTO TOTALE	PERCENTUALE SU COSTO
-----	-----	-----	-----
fino a 200	Totale	200	100
fino a 600	100% sui 200 milioni iniziali 40% su ulteriori 400	360	60
fino a 900	100% sui 200 milioni iniziali 40% su ulteriori 300	420	53,3
fino a 1.200	100% sui 200 milioni iniziali 30% su ulteriori 300	570	47,5
fino a 1.500	100% sui 200 milioni iniziali 30% su ulteriori 300	660	44
fino a 2.000	100% sui 200 milioni iniziali 30% su ulteriori 500	810	40,5
fino a 2.500	100% sui 200 milioni iniziali 30% su ulteriori 500	960	38,4